



n. 30 di registro
del 25/05/2022

COPIA

CITTA' DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di BARI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria

convocazione prima

Oggetto: tassa sui rifiuti (TARI) – determinazione delle tariffe per l'anno 2022 e definizione delle esenzioni/riduzioni/agevolazioni da riconoscere al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico da COVID-19.

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di maggio, con inizio alle ore 18,55, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in seduta ordinaria di prima convocazione, con avviso prot. n. 04/prov. del 19/05/2022.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass.
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	SIFO Pietro	Cons.Com	X	
2	ARBORE Alfonso	Pres.Com	X		11	SPADAVECCHIA Claudio	"	X	
3	DEL GIUDICE Giovanni	Cons.Com		X	12	FIORENTINO Annunziata	"	X	
4	FOGLIO Mariagrazia	"	X		13	de GENNARO Daniele	"	X	
5	IANNONE Ruggero	"	X		14	MASTROVITI Sabrina	"	X	
6	LASORSA Angelo	"	X		15	CAMPOREALE Giovanni	"	X	
7	MARZELLA Antonella Teresa	"	X		16	NATALICCHIO Antonio	"		X
8	FAVUZZI Domenico Vito	"	X		17	SARACINO Francesco	"		X
9	PALADINO Marianna	"	X						

Presenti n. 14

Assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alfonso ARBORE nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza del Dr. Davide Cuna - Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 della legge 18 agosto 2000, n. 267:

- il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Lo svolgimento della seduta consiliare relativamente al presente punto all'ordine del giorno, registrato con l'ausilio di un sistema di registrazione audio, e gli interventi dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato alla discussione, nonché le dichiarazioni di voto, sono riportati nell'allegato resoconto stenotipistico che al presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2016 dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che: *«È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale dispone che: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;*

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;*

VISTO l'art. 1, comma 650, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che: *«La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;*

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il quale dispone che:

«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria

o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione»;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che: «In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

VISTO l'art. 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prevede che: «Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti»;

VISTO l'art. 1, comma 659, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che: «Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti»;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale statuisce che: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

VISTO l'art. 1, commi da 662 a 665, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano la tariffa giornaliera della TARI;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale statuisce che: «È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo»;

VISTO il D.P.R. 27/4/1999, n. 158 ed in particolare

- l'art. 3, comma 2, il quale prevede che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- l'art. 8, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Visto il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE) il quale ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del decreto legislativo 152/06. Nello specifico, con le richiamate novità normative:

- è stata confermata la natura di "rifiuti urbani" dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;
- si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di "urbani" (non più attribuita in virtù di un'assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza);
- è stato previsto che "le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi";
- è stato disposto che "le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani (...), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

Atteso che inoltre, il citato decreto legislativo 116/20 ha:

- modificato l'articolo 222 "Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione" del decreto legislativo 152/06, esplicitando che "la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del [medesimo] decreto legislativo [116/20], nonché (...) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (...) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)", disponendo contestualmente che "i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento";
- introdotto, nel decreto legislativo 152/06, l'articolo 198-bis, prevedendo l'adozione del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti" - che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l'individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree (definite tramite accordi tra Regioni per la "razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità"), tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.

Vista la deliberazione 443/2019/R/RIF, con la quale l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di

riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a:

- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di misure volte, in particolare, a:
 - indurre gli operatori a miglioramenti progressivi in un'ottica di sostenibilità ambientale delle attività gestite, anche declinando le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
 - assicurare - anche alla luce dei recuperi previsti successivamente al 2021 e relativi alla quantificazione delle entrate tariffarie riferite alle precedenti annualità - la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
 - configurare opportuni meccanismi correttivi ed eventuali compensazioni alla luce dell'applicazione delle richiamate novità normative introdotte dal sopra richiamato decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, nonché distinguendo i menzionati profili (relativi ai costi riconosciuti) da quelli inerenti alla determinazione dei corrispettivi per le diverse categorie di utenza;
 - valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i necessari aggiornamenti periodici: ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali.

Visto il documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, con il quale l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla

normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;

ATTESO CHE

- nel citato documento, l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, preveda:
 - la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
 - l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
 - i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata; *iv)* valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario (prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;
- con particolare riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'Autorità ha prospettato di adottare – in sede di esercizio delle richiamate competenze assegnatele in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento – strumenti di regolazione modulati in ragione delle seguenti determinanti:
 - *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
 - a) il caso di "*Gestore integrato*", identificato – tenuto conto delle definizioni rinvenibili nella normativa vigente – nell'operatore che svolge "*il complesso delle attività, (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*" cui sono affidate "*la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi* [in cui la gestione ed erogazione del servizio ricomprenda le attività di gestione e realizzazione degli impianti], *smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani*", precisando di identificare l'operatore integrato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) abbia proceduto a stratificare i propri impianti di trattamento nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio;

- b) il caso di "Gestore non integrato", in cui assumono evidenza le caratteristiche dell'impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell'ambito della "gerarchia" nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
- ove si sia in presenza di una gestione non integrata (caso sub b), *valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva* nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (ipotizzando quali parametri di valutazione, la presenza di flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto conto delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell'impianto), che dovrebbe condurre a distinguere:
 - a) gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;
 - b) gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", non assoggettati a regolazione tariffaria *tout court*, ma con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti;
- è stata, peraltro, prospettata l'opportunità di esaminare, nell'ambito di un provvedimento governativo - da valutare eventualmente in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97 - l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", da assoggettare a regolazione, al fine di promuoverne l'efficienza in un quadro di progressivo dinamismo concorrenziale, come peraltro richiamato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla luce della prevista adozione, da parte del Ministero per la transizione ecologica, del Programma nazionale di gestione dei rifiuti introdotto dal decreto legislativo 116/20.

Visto il successivo documento per la consultazione 282/2021/R/RIF con il quale l'Autorità, nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, ha confermato l'impostazione generale già illustrata nel precedente documento di consultazione 196/2021/R/RIF, prospettando al contempo alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle *performance* gestionali e ambientali;

- in particolare, l'Autorità ha prospettato:
 - la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
 - l'introduzione di una regolazione di accesso agli impianti "minimi" che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe;
 - la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di *sharing* riguardante i sistemi collettivi di *compliance* e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
 - l'introduzione, nell'ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative;
 - nell'ambito del citato documento, sono stati inoltre sottoposti a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione di parametri macroeconomici di riferimento, nonché taluni profili legati all'adeguamento del set di documenti relativi alla predisposizione tariffaria, prospettando, inoltre:
 - di modulare il fattore di recupero della produttività non solo in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, bensì anche in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni conseguito dalla gestione;

- alla luce delle già menzionate novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, di ricomprendere, tra le componenti di parte fissa delle entrate tariffarie, taluni oneri – enucleati, nel precedente periodo regolatorio, tra i costi variabili – afferenti a servizi ambientali di natura prevalentemente “indivisibile”, nonché di inserire ulteriori componenti di costo di natura previsionale destinate alla copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l’anno di riferimento), introducendo contestualmente la possibilità per l’Ente territorialmente competente di valorizzare un ulteriore parametro, per la determinazione del limite di incremento annuale delle entrate tariffarie, all’interno di uno specifico intervallo, prevedendo infine di avviare – contestualmente all’approvazione del MTR-2 – uno specifico procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, nell’ambito del quale acquisire anche le informazioni e il set di dati idonei allo svolgimento delle necessarie analisi quantitative;
 - di tener conto delle differenze tra i costi di trattamento riconosciuti nel primo biennio di regolazione 2022-2023 e quelli derivanti per i medesimi anni dall’applicazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti, in un contesto di necessaria gradualità e complessivo raccordo delle regole tariffarie prospettate per i servizi a monte e a valle della filiera della gestione dei rifiuti;
 - di integrare, in un’ottica di tutela dell’utenza e di sostenibilità della tariffa, le categorie di cespiti previste nel MTR, proponendo per alcuni l’incremento, a partire dall’anno 2022, delle relative vite utili regolatorie, prevedendo, d’altra parte, la possibilità, per l’Ente territorialmente competente, di riduzione della vita utile regolatoria di impianti, in caso vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione ne determinino la chiusura anticipata, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati;
- con specifico riferimento alla regolazione degli impianti di trattamento, è stato prospettato una modalità semplificata per l’individuazione degli impianti di chiusura del ciclo da assoggettare a regolazione.

Vista la deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, con la quale l’ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, introducendo fra le altre le seguenti principali novità:

- a) la previsione del PEF pluriennale, in relazione all’intero periodo regolatorio (dal 2022 al 2025), ma con un aggiornamento biennale anche infra periodale. Va precisato che, ogni caso, le tariffe della Tari che saranno definite in seguito all’adozione del Pef saranno solo quelle dell’anno 2022 (punto 7.5 delibera 363/2021); ciò rappresenta senz’altro un importante contributo alla stabilità del sistema ed alla programmazione del servizio e, per quanto attiene alla tari, del relativo impatto tariffario, permettendo di effettuare in modo più consapevole le relative scelte organizzative;
- b) la voce innovativa CQ, la quale ha natura previsionale e ha la funzione di inserire nell’ambito della tariffa la copertura dei maggiori oneri che la gestione deve sopportare per effetto dell’adeguamento ai nuovi standard e livelli minimi di qualità che saranno introdotti dall’Arera;
- c) la voce CO116, con la funzione di tenere conto degli effetti sulla gestione delle nuove norma sulla classificazione dei rifiuti introdotte dal D.Lgs. 116/2020, attraverso la facoltà di inserire i maggiori o minori oneri derivanti dalla predetta classificazione, ad esempio nel caso di una maggiore quantità di rifiuti che divengono urbani, ovvero, derivanti dall’uscita delle aziende dal servizio pubblico, con minore incidenza di costi.

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la validazione del PEF 2022-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall’Ente territoriale competente (AGER), giusta Determina del Direttore Generale AGER n. 115 del 1 aprile 2022;

RICHIAMATA la Determina del Direttore Generale AGER n. 115 del 1 aprile 2022, con la quale si è stabilito di approvare la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363/2021 e del MTR-2 allegato del comune di Giovinazzo;

RILEVATO che la relazione di validazione del PEF 2022-2025 del Comune di Giovinazzo, quale documento integrante della predetta Determinazione Ager n. 115 del 1 aprile 2022, al punto 5) Attività di validazione recita testualmente:

La validazione dei dati si è basata:

- *sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;*
- *sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;*
- *sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.*

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- *la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;*
- *il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 2/DRIF/2021 contenente:*
 - *il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;*
 - *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;*
 - *le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;*
 - *il modello gestionale e organizzativo;*
 - *i livelli di qualità del servizio.*

Dall'analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2.

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 25/05/2022, con la quale si è stabilito di:

- 1) **PRENDERE ATTO** della Determina del Direttore Generale Ager n.115 del 01 aprile 2022, che approva la predisposizione del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 e procede alla sua validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della delibera n. 363 /2021 e del MTR -2 per il Comune di Giovinazzo;
- 2) **APPROVARE** la valorizzazione delle entrate tariffarie, sulla base di quanto disposto con la predetta Determinazione, dell'importo determinato dal PEF per il periodo 2022-2025, come segue:
 - Anno 2022: € 4.249.229,00;
 - Anno 2023: € 4.317.217,00;
 - Anno 2024: € 4.386.292,00;
 - Anno 2025: € 4.456.473,00;

VISTE le "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 07/08/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 14 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) di seguito riportato:

«1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, di cui all'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed all'art. 7, comma 1, del D.P.R. 27/4/1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze per una quota determinata annualmente dall'organo di indirizzo politico dell'ente in relazione ai risultati raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente»;

RITENUTO opportuno operare nell'anno 2021, in attuazione di quanto previsto dal suddetto art. 14, comma 4, una riduzione del 13,87% per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (pari al 19,00% della percentuale globale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno 2020, pari al 73,00%, coerentemente con quanto riportato nel PEF rifiuti dell'anno 2022), al fine di distribuire equamente tra utenze domestiche e non domestiche la riduzione complessiva dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO confermare anche per l'anno 2022 i valori dei coefficienti di produzione dei rifiuti (Kb, Kc e Kd) utilizzati nell'anno 2013 per l'elaborazione delle tariffe TARES e negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'elaborazione delle tariffe TARI, fissando:

- il coefficiente Kb in misura pari ai valori medi rispetto a quelli riportati nella tabella 2 del D.P.R. 27/4/1999, n. 158;
- i coefficienti Kc e Kd in misura pari ai valori compresi fra i quelli minimi e massimi riportati rispettivamente nelle tabelle 3a e 4a dello stesso decreto;

ATTESO

- che ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), alle utenze domestiche è assicurata una riduzione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata;
- che ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), la tariffa della tassa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 30%;

ESAMINATA la proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, di cui alla relazione allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO

- che la suddetta proposta è stata elaborata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27/4/1999, n. 158 ed in coerenza con le "Linee guida per la redazione del Piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe" pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
- che le tariffe sono state elaborate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, come sopra validato, ed assicurano la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per

effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Bari n. 7 del 25 febbraio 2022, con cui è stata stabilita, per l'esercizio finanziario 2022, l'aliquota del tributo ambientale (TEFA), nella misura del 4% del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (TARI) per ciascun comune dell'area metropolitana di Bari;

ATTESO che

- sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio"*.
- Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di "riduzioni atipiche" di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti, come ad esempio, quelle collegate all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche.
- Circa la modalità di copertura delle "riduzioni atipiche", la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che *"può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento.
- Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle "riduzioni tipiche", definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati. A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti, in quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico. Fanno parte di questa tipologia di riduzioni quelle previste per: avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati (art.1, comma 649, l. 147/2013), mancato svolgimento del servizio (comma 656), zone non servite (comma 657). Nello stesso ambito ricadono anche le riduzioni facoltative previste dal comma 659: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo, attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, con riduzione tariffaria commisurata alla quantità di rifiuti non prodotti.

VISTO l'art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), il quale stabilisce che:

1. *In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*

2. *Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione*

massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

VISTA la nota IFEL del 16/6/2021, avente ad oggetto "Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni", la quale, in riferimento al perimetro delle agevolazioni applicabili ex art. 6 dl 73/2021, ha chiarito che:

Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività".

Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell'agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%.

VERIFICATO infatti, che la facoltà dell'Ente di riconoscere esenzioni/riduzioni/agevolazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve essere esercitata mediante la potestà regolamentare dell'Ente di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO tuttavia che le esenzioni/riduzioni/agevolazioni in questione siano da considerarsi riduzioni tariffarie "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria e che pertanto sono disposte dal consiglio comunale nell'esercizio del potere regolamentare;

RITENUTO, al fine di attenuare le conseguenze negative di tipo occupazionale ed economico che hanno investito l'intero tessuto sociale, causate dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, di:

1) Di concedere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI 2022 da applicare d'ufficio alle categorie delle utenze non domestiche, riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tanto al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche predette interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'ammontare delle riduzioni è stimato in euro

115.000,00 e sarà finanziato con le risorse non utilizzate del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali degli anni 2020 e 2021, di cui all'*articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2020, n. 77*, all'*articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, ed all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al DM n. 59033/2021, e di quelle assegnate dall'art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73;

- 2) Di concedere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 l'esenzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI e TARIG 2022 relativa alle categorie delle utenze non domestiche, dovuta dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate per il medesimo periodo dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in virtù del combinato disposto dell'art. 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della L. 30/12/2021, n. 234;
- 3) Di concedere, ai sensi dell'art. 1 comma 660, della legge n. 147/2013, dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 l'esenzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARIG 2022 relativa alle categorie delle utenze non domestiche, dovuta dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, relativamente al solo ampliamento delle superfici oggetto di esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2022 in virtù di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera bb) del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria»;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (G.U. Serie Generale (GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021) con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 degli Enti locali al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies, D.L. 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che:

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi»;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: «*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che:

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

VISTO l'art. 13, commi da 1 a 5, del D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale dispone che:

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.⁽⁵³⁾

2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.».

3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da

adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.

4. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

VISTO altresì l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27/01/2022, n. 4, inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, il quale statuisce che:

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

VISTO l'art. 43, comma 11, del D.L. 17/05/2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, il quale statuisce che:

All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»

ATTESO che il predetto comma 11 consente ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc. Se non ci fosse detta disposizione, nel 2022, i comuni non potrebbero adottare gli atti in questione entro il nuovo

termine di approvazione del bilancio, fissato al 31 maggio dal comma 5-sexiesdecies del D. L. n. 228 del 2021 in cui la disposizione in commento si inserisce in data successiva all'adozione del bilancio di previsione del singolo comune e le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

VISTI

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 come modificato dall'art. 106 della Legge 77/2020, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 16 novembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DIPARTIMENTO DELLE FINANZE - DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE n. 2/DF prot. n. 41981 del 22/11/2019, avente ad oggetto: *«Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti»*;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to dott. Angelo Domenico DECANDIA;

ACQUISITO, trattandosi di deliberazione avente natura regolamentare, il parere favorevole reso in data 20/05/2022 dall'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^a Commissione consiliare «Bilancio, Pari Opportunità, Personale» relativo alla seduta del 23/05/2022;

VISTA la legge 30/12/2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Durante la discussione si allontana il Consigliere Lasorsa Angelo-Presenti n.13

La votazione del punto, espressa in forma palese per appello nominale, ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato di Presidente:

- Presenti n. 13
- Favorevoli n. 9
- Contrari n. 4 (de Gennaro, Fiorentino, Camporeale e Mastroviti)

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) Di approvare le seguenti tariffe TARI 2022 nelle misure di seguito riportate, confermando per l'anno 2022 i valori dei coefficienti di produzione dei rifiuti (Kb, Kc e Kd) utilizzati nell'anno 2013 per l'elaborazione delle tariffe TARES e negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 per l'elaborazione delle tariffe TARI:

A) Utenze domestiche

1. Abitazioni

Componenti del nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	1,52046	78,65495
2	1,76449	157,30990
3	1,91465	201,55331
4	2,04605	255,62859
5	2,06482	319,53574
6 o più	1,98974	368,69508

2. Pertinenze

Componenti del nucleo familiare	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE
1	1,52046	0,00
2	1,76449	0,00
3	1,91465	0,00
4	2,04605	0,00
5	2,06482	0,00
6 o più	1,98974	0,00

B) Utenze non domestiche

	CATEGORIA	PARTE FISSA (euro/mq)	PARTE VARIABILE (euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,24786	2,28778
2	Cinematografi e teatri	0,92434	1,69055
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,92434	1,70981
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,59449	2,90909
5	Stabilimenti balneari	1,08610	1,99880
6	Esposizioni, autosaloni	1,06299	1,94341
7	Alberghi con ristorante	2,79613	5,14630
8	Alberghi senza ristorante	2,24152	4,09392
9	Case di cura e riposo	2,31085	4,21915
10	Ospedali	2,65748	4,85250
11	Uffici e agenzie	2,07976	3,80494
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	1,47894	2,68031
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,28774	4,19025
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,91167	5,32210
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,71003	3,10656
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,30451	6,05419
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,74991	5,03311
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,77935	3,27514
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,10287	3,86273
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,47894	2,68513
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,59449	2,91632
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,85689	14,41542
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,26017	18,80796
24	Bar, caffè, pasticceria	5,91577	10,83685
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,62170	8,47682
26	Plurimarche alimentari e miste	4,64481	8,50572
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante	10,21395	18,75016
28	Ipermercati di generi misti	5,06076	9,27394
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,40292	24,57557
30	Discoteche night club	3,09654	5,68333

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

- 2) Di concedere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, la riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI 2022 da applicare d'ufficio alle categorie delle utenze non domestiche, riportate nella tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, tanto al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche predette interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività causate dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'ammontare delle riduzioni è stimato in euro 115.000,00 e sarà finanziato con le risorse non utilizzate del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali degli anni 2020 e 2021, di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle risorse derivanti dalla perdita figurativa Tari di cui alla Tabella allegato 1 al DM n. 59033/2021, e di quelle assegnate dall'art. 6, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73;

- 3) Di concedere, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 l'esenzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARI e TARIG 2022 relativa alle categorie delle utenze non domestiche, dovuta dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate per il medesimo periodo dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in virtù del combinato disposto dell'art. 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 1, comma 706, della L. 30/12/2021, n. 234;
- 4) Di concedere, ai sensi dell'art. 1 comma 660, della legge n. 147/2013, dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022 l'esenzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa TARIG 2022 relativa alle categorie delle utenze non domestiche, dovuta dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, relativamente al solo ampliamento delle superfici oggetto di esenzione dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per l'anno 2022 in virtù di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, lettera bb) del vigente «Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria»;
- 5) Di dare atto che le esenzioni disposte dai precedenti punti 3) e 4) ammontano presuntivamente ad euro 10.000,00 e saranno finanziate con fondi comunali;
- 6) Di stabilire rispetto agli utenti che si trovino nelle condizioni di esenzione di cui ai punti 3) e 4), il rimborso delle somme già versate a titolo di TARIG 2021.
- 7) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), nella misura percentuale del 4% deliberata dal Consiglio Metropolitanò di Bari con atto n. 7 del 25 febbraio 2022.
- 8) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011, mediante trasmissione telematica.
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria RTI ABACO S.p.A. - Municipia S.p.A., per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti delle aliquote e delle agevolazioni deliberate

Durante la discussione si allontana il Consigliere Lasorsa Angelo-Prententi n.13

La votazione del punto, espressa in forma palese per appello nominale, ottiene il seguente risultato, accertato e proclamato dl Presidente:

- Presenti n. 13
- Favorevoli n. 9
- Contrari n. 4 (de Gennaro, Fiorentino, Camporeale e Mastroviti)

DELIBERA

Di dichiarare il presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio

F.to: Alfonso ARBORE

Il Segretario Generale

F.to: Davide CUNA

Prot. n. 748

Li 01 GIU, 2022

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.

Addi 01 GIU, 2022

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale
F.to: Davide CUNA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

01 GIU, 2022

Giovinazzo li _____



Il Segretario Generale
Davide CUNA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 ;

- è divenuta esecutiva :

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000).

Addi, _____

Il Segretario Generale

Categoria	Categoria DPR 158/99	RIDUZIONE PERCENTUALE PARTE FISSA	RIDUZIONE PERCENTUALE PARTE VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	25,00%	25,00%
2	Cinematografi e teatri	25,00%	25,00%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00%	0,00%
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	25,00%	25,00%
5	Stabilimenti balneari	0,00%	0,00%
6	Esposizioni, autosaloni	0,00%	0,00%
7	Alberghi con ristorante	25,00%	25,00%
8	Alberghi senza ristorante	25,00%	25,00%
9	Case di cura e riposo	0,00%	0,00%
10	Ospedali	0,00%	0,00%
11	Uffici e agenzie	0,00%	0,00%
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,00%	0,00%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	25,00%	25,00%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,00%	0,00%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25,00%	25,00%
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00%	0,00%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	25,00%	25,00%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,00%	0,00%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00%	0,00%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,00%	0,00%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,00%	0,00%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	25,00%	25,00%
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00%	25,00%
24	Bar, caffè, pasticceria	25,00%	25,00%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00%	0,00%
26	Plurimarche alimentari e miste	0,00%	0,00%
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante	25,00%	25,00%
28	Ipermercati di generi misti	0,00%	0,00%
29	Banchi di mercato generi alimentari	0,00%	0,00%
30	Discoteche night club	25,00%	25,00%

categoria 4 - esclusi campeggi e distributori di carburante

categoria 27 – esclusi ortofrutta e pescherie